

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -

Dott. Michele VARRONE - Rel. Consigliere -

Dott. Italo PURCARO - Consigliere -

Dott. Fabio MAZZA - Consigliere -

Dott. Nino FICO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.O. elettivamente domiciliato in ROMA VIA PEZZANA 109/ presso lo studio dell'avvocato C.P.,
rappresentato e difeso dagli avvocati R.G., D.A.L., giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

CONI- COMITATO OLIMPICO NAZIONALE, in persona del Presidente dott. G.P. elettivamente
domiciliato in ROMA VIA E TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato L.C.M., che lo difende,
giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 23/04 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di TARANTO, SEZIONE
UNICA CIVILE emessa il 26/11/03, depositata il 22/01/04;

RG. 513/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/05 dal Consigliere Dott.

Michele VARRONE;

udito l'Avvocato G.R.;

udito l'Avvocato L.C.M.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato O.G. conveniva in giudizio il C.O.N.I. chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore di L. 1.988.000.000 anche a titolo di risarcimento danni, in quanto vincitore del concorso pronostici Totocalcio del 20/8/1995 a seguito di giocate effettuate presso una ricevitoria gestita dal C.O.N.I., comprovata dal tagliando di ricevuta in suo possesso ed attestante la totalizzazione di un 13 e due 12.

Assumeva l'attore che il C.O.N.I. non aveva pubblicizzato la vincita non consentendogli di riscuotere il premio e che a causa del momentaneo smarrimento della schedina aveva chiesto all'ente il pagamento delle somme con lettere del 19 e 20 febbraio 1998.

Radicatosi il contraddittorio, il C.O.N.I. eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito, giacché a termini di regolamento era invece competente quello di Roma, sede dell'ente gestore, e la inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ex art. 10 del citato regolamento, che prevede il termine di 6 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale per proporre reclamo e di sessanta giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria; nel merito, rilevava che il tagliando figlia in possesso del G. era stato manipolato o che la trascrizione non era stata effettuata correttamente o l'imputabilità allo stesso G. della eventuale difformità. Con sentenza del 16/8/2001 il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Roma, sulla scorta di taluni arresti giurisprudenziali al riguardo.

Proponeva appello il G. assumendo la competenza del Tribunale adito e, nel merito, riproponendo la domanda svolta in prime cure.

Nella resistenza del C.O.N.I. la Corte di Appello di Lecce, con sentenza 22 gennaio 2004, dichiarava la competenza territoriale del Tribunale di Taranto e, pronunciando nel merito, rigettava il gravame e condannava l'appellante al pagamento della metà delle spese del grado (l'altra compensata). Riteneva la Corte territoriale che il C.O.N.I. non poteva considerarsi legittimo contraddittore, non essendosi concluso il contratto tra le parti in causa in quanto la matrice della schedina non era stata ritrovata ed il giocatore non aveva chiesto l'annullo della scheda convalidata *ex art. 6 Reg.*

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il G., affidandolo a 4 motivi. Ha resistito il C.O.N.I. con controricorso. Il ricorrente ha chiesto ed ottenuto un'anticipata fissazione dell'udienza di discussione. Ambedue le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte, in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., sostanzialmente lamenta che non sia stata riconosciuta la legittimazione passiva del C.O.N.I., in quanto soggetto tenuto al pagamento del premio essendo i singoli ricevitori meri mandatari dell'ente gestore.

Con il secondo motivo il G. denuncia la violazione della Direttiva CEE n. 13/93 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., assumendo che con l'entrata in vigore della legge n. 52 del 1996 (contenente Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee) e del d.lgs. n. 185 del 1999 (attuativo della direttiva 97/7 relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza), il Regolamento del Totocalcio applicato dalla Corte salentina era stato abrogato.

Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 101 e 134 della Costituzione anche sotto il profilo motivazionale in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., sembra lamentare che sia stato applicato un regolamento contrario alle leggi quali fonti primarie di diritto.

Con l'ultimo motivo il G. denuncia un'ulteriore omissione di motivazione sul punto decisivo

della controversia relativo alla richiesta di inibire al C.O.N.I. l'uso del suindicato regolamento, come già statuito dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Roma.

I motivi, che per ragioni di connessione logico-giuridica possono esaminarsi congiuntamente, non sono fondati. Essi non sono tali, infatti, da superare il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale a differenza della partecipazione al concorso pronostici totocalcio effettuata direttamente presso un ufficio del C.O.N.I., la quale comporta l'immediata conclusione del contratto nel momento in cui l'ufficio competente accetta la scheda e riscuote la posta, la partecipazione effettuata presso un ricevitore autorizzato non importa l'immediata conclusione del contratto, in quanto il ricevitore autorizzato non rappresenta né il C.O.N.I. né gli altri concorrenti, ma è un incaricato dello stesso giocatore, che non può concludere un contratto con sé stesso. Il contratto, in tale ipotesi, si conclude, infatti, a norma dell'art. 1326 cod. civ., nel momento in cui il C.O.N.I. (proponente) riceve i due tagliandi (spoglio e matrice) della scheda di partecipazione, venendo così a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

Con l'ulteriore conseguenza che di qualsiasi evenienza dolosa o colposa imputabile al ricevitore non è configurabile né una responsabilità contrattuale del C.O.N.I., non essendosi verificata la conclusione del contratto, né una responsabilità aquiliana ex art. 2049 c.c., essendo il gestore un mandatario a titolo oneroso dello scommettitore e non sussistendo tra l'ente gestore del concorso ed i ricevitori autorizzati quel rapporto di preposizione contemplato dalla norma suindicata (Cass. 16 gennaio 1971 n. 85; in particolare sulla natura del rapporto scommettitore-ricevitore, Cass. 28 maggio 1977 n. 2194 e 15 gennaio 2002 n. 367).

Corretta appare dunque la motivazione dell'impugnata sentenza, che a tali principi si è attenuta rigorosamente. Non è superfluo aggiungere che la Corte leccese ha ulteriormente precisato e chiarito il suo apprezzamento, rilevando che "nella specie devesi ritenere che il contratto non si sia concluso, posto che da un lato la matrice non è stata ritrovata tra quelle custodite ex art. 7 del regolamento, e dall'altro il giocatore, in caso di rilevata difformità, non chiese l'annullo della scheda convalidata ex art. 6 Reg."

Il primo motivo va, pertanto, rigettato.

Il discorso potrebbe finire qui, trattandosi di conclusione decisiva ed assorbente rispetto ai profili di censura dedotti con i successivi mezzi. Ma il richiamo effettuato nell'impugnata sentenza alle norme del Regolamento del Totocalcio di cui al D.M. 10 maggio 1983 ha offerto il destro al ricorrente per impugnare la validità e, quindi, la perdurante applicabilità dell'intero Regolamento, siccome difforme dalla Direttiva CE n. 13/93 e dalle norme attuative interne. Ma a tale proposito, fermo restando il rilievo circa l'irrelevanza dell'assunto una volta esclusa, per quanto sopra detto, la legittimazione passiva del C.O.N.I. (derivante non dalle disposizioni regolamentari ma dalla configurazione del rapporto C.O.N.I.-ricevitore-scommettitore), è agevole osservare - come approfonditamente sostenuto dal P.G. - che nessuna delle norme "incriminate" rivela natura vessatoria, trattandosi di norme (3, 6 bis, 7 e 14) dettate allo scopo di tutelare il consumatore garantendo, pur nella complessità della procedura di verifica delle giocate, la trasparenza e l'attendibilità di tale verifica. Non vi è, pertanto, alcuna discrasia con le direttive comunitarie, che non contengono, fra l'altro, alcun riferimento specifico alla disciplina delle attività di gioco.

Sulla base delle considerazioni esposte, restano travolti anche i successivi motivi di ricorso che va, pertanto, rigettato.

La particolarità della materia e delle questioni trattate costituisce giusto motivo per compensare le spese di questo grado.

P. Q. M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2005, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE